

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1967

Modificazione alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265,  
istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, istitutiva del Fondo di assistenza per i finanzieri, il particolare settore assistenziale della Guardia di finanza è stato regolato sulla base di criteri più funzionali ed aderenti ai principi ispiratori della comune disciplina di similari enti pubblici.

Il provvedimento, sostituendosi alle frammentarie norme succedutesi nel tempo, che regolavano il funzionamento del Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, ha consentito di rendere più efficace e tempestiva l'attività assistenziale nei confronti di tutti i militari del Corpo.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 4 della legge suddetta, con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, numero 1414, è stato approvato lo « Statuto » del nuovo Fondo.

La Corte dei conti, alla quale lo « Statuto » è stato sottoposto per il controllo di legittimità, dopo il normale *iter* della Ragioneria generale dello Stato, del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri, ha ritenuto che si dovessero stralciare dal testo, perchè espressamente non previste dalla legge, le disposizioni intese ad erogare la indennità di buonuscita ai familiari dei militari deceduti in attività di servizio.

In particolare, l'Organo di controllo non ha ravvisato nel disposto della lettera *e*) dell'articolo 2 della legge 1265 (Il Fondo ha lo scopo di provvedere « alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo ») la possibilità di considerare come titolari dell'indennità, in caso di morte del militare in attività di servizio, i familiari superstiti.

La particolare disciplina era stata prevista nello « Statuto » nella convinzione, peraltro rafforzata dai citati autorevoli consensi, che le norme fossero in armonia con il disposto del citato articolo 2, contenente l'elencazione degli scopi cui l'Ente deve provvedere, e nella constatazione che in materia analoga dispongono le norme regolamentari di consimili enti assistenziali.

Nell'intento di non ritardare ulteriormente l'entrata in vigore dello Statuto, prevista dalla legge n. 1265 entro il termine di un anno dalla pubblicazione della legge stessa (9 novembre 1961) e raccomandata al Governo dalla Commissione finanze e tesoro del Senato entro l'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla pubblicazione stessa (1° luglio 1961), ad evitare gli ovvi gravi intralci che dal ritardo del già predisposto passag-

gio di gestione tra il Fondo massa ed il Fondo di assistenza per i finanziari derivavano, l'Amministrazione ha accolto il suggerimento di stralciare dal testo le disposizioni di cui si è fatto cenno.

Poichè attualmente dal complesso delle provvidenze, studiate per concorrere al benessere morale e materiale dei militari nella forma più estesa, sono escluse possibilità di intervento nei confronti dei familiari dei militari deceduti in attività di servizio, si rende necessario integrare la lettera e) dell'articolo 2 della citata legge n. 1265.

A ciò è inteso il presente disegno di legge il cui articolo unico prevede che, alla lettera e), dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, venga aggiunta la dizione: « Nel caso di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta ai seguenti superstiti » ed elenca, quindi, in ordine di preferenza gli aventi diritto, in mancanza dei quali l'indennità stessa è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza.

Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1265, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) alla concessione di indennità di buonuscita ai militari che cessano definitivamente dal servizio nel Corpo. Nel caso di morte del militare in attività di servizio la indennità è corrisposta ai seguenti superstiti in ordine di preferenza:

1) alla vedova, purchè non sia intervenuta sentenza definitiva di separazione pronunciata per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi. Qualora oltre alla vedova vi siano figli da precedente matrimonio del militare è attribuita a questi ultimi una quota dell'indennità pari ad un terzo o alla metà, a seconda che esistano o non esistano figli nati dal secondo matrimonio;

2) ai figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in parti uguali;

3) ai genitori;

4) ai fratelli minorenni o inabili al lavoro e nullatenenti, in parti uguali.

In mancanza di superstiti aventi diritto, l'indennità di buonuscita è devoluta all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza ».